



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

nel ricorso numero di registro generale 492 del 2022, proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund Of Nature, W.W.F. Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli, L.I.P.U. Odv, Legambiente Umbria Aps, Lega Anti Vivisezione - L.A.V. Onlus, Lega per L'Abolizione della Caccia, L.A.C. Onlus-Odv, Ente Nazionale Protezione Animali, E.N.P.A. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Umbria, costituitasi in giudizio;

nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 1, Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 2, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, nonché, in relazione al primo motivo di ricorso, previa concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56, D. Lgs. n. 104/2010:

- della deliberazione della Giunta regionale 25.5.2022, n. 497, recante "Proposta di Calendario venatorio stagione 2022/2023" (doc. 1);

- della deliberazione della Giunta regionale 5.8.2022, n. 815, recante "Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione" e della deliberazione della Giunta regionale 10 agosto

2022, n. 847, recante "Modifica D.G.R. n. 815 del 5 agosto 2022. Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione - Sostituzione allegato" (entrambi doc. 2);

e, per quanto occorrer possa:

- della deliberazione della Giunta regionale 26.8.2022, n. 859, recante "Calendario venatorio stagione 2022/23. Adozione integrazione" (doc. 3);

- della deliberazione della Giunta regionale 30.8.2022, n. 862, recante "Calendario venatorio stagione 2022/23. Approvazione integrazione" (doc. 4);

- della deliberazione della Giunta regionale dell'8.8.2019, n. 331, recante "Piano faunistico venatorio regionale" (doc. 5);

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti, ove lesivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto il decreto monocratico n. 119 del 7.9.2022, recante accoglimento nei termini

dell'istanza cautelare depositata dalla parte ricorrente e fissazione della sua trattazione collegiale alla camera di consiglio del 4.10.22;

viste le istanze di revoca o modifica del decreto presentate da Federcaccia e Regione Umbria e l'istanza di abbreviazione dei termini processuali depositata da Federcaccia;

ritenuto che:

-la domanda di revoca proposta da Federcaccia non è supportata da circostanze o fatti idonei , ex art.58 c.p.a, ad escludere con sufficiente certezza l'irreversibilità dei danni faunistici paventati , ma rientra nelle argomentazioni attinenti al merito del necessario esame collegiale della domanda cautelare, mentre l'analoga istanza di revoca avanzata della Regione non appare sorretta da alcuna motivazione;

- la data fissata dal decreto monocratico (4.10.2022 , individuata ai sensi di legge) per la discussione collegiale della cautelare può invece essere riformulata, alla luce dell' istanza di abbreviazione dei termini presentata da Federcaccia, ai sensi dell'art.53 del c.p.a. ed essere indicata nella prossima camera di consiglio;

P.Q.M.

1-respinge le istanze di revoca;

2-accoglie le domande di abbreviazione dei termini nella misura della metà e, per l'effetto, fissa la trattazione collegiale della domanda cautelare al 20 settembre 2022.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale e dovrà essere notificato alle stesse a cura delle parti richiedenti , a norma dell'art. 53,c.2., del c.p.a..

Così deciso in Perugia il giorno 9 settembre 2022.

Il Presidente